



# **Regolamento UE n. 517/2014**

**del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014  
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006**

**Adempimenti e oneri posti a carico dei distributori idrotermosanitari,  
Modalità applicative, sanzioni e controlli**

## **POSITION PAPER**

**ANGAISA** – Associazione nazionale commercianti articoli idrosanitari, climatizzazione, pavimenti, rivestimenti ed arredobagno - Associazione Sindacale di Categoria aderente a Confcommercio Imprese per l'Italia - Membro della FEST (Fédération Européenne des Grossistes en Appareils Sanitaires et de Chauffage).

Via G. Pellizza da Volpedo, 8-20149 (MI)

Tel.: (02) 43.99.04.59

Fax: (02) 48.59.16.22

[info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it) - [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it)

ANGAISA, in qualità di associazione nazionale di categoria dei commercianti del settore idrotermosanitario, interpreta la propria funzione di rappresentanza sindacale a tutela della categoria, evidenziando i più importanti aspetti operativi e le principali criticità, legati alla recente entrata in vigore del cd. “Regolamento F-gas” e alla conseguente evoluzione che sta coinvolgendo il mercato dei gas fluorurati e delle relative apparecchiature, il cui funzionamento si basa su tali sostanze.

Riteniamo utile delineare i principali “passaggi” che, negli ultimi anni, hanno portato all’elaborazione del Regolamento n° 517/2014. La genesi di tale evoluzione è da collocare nell’anno 1997, momento in cui i principali Stati del mondo si riuniscono a Kyoto, realizzando un protocollo atto a limitare il riscaldamento globale. Vengono quindi tracciati e condivisi specifici programmi di intervento, finalizzati a ridurre l’utilizzo dei gas ozonolesivi e successivamente fluorurati ad effetto serra, individuati come corresponsabili, in diversa misura, dei mutamenti climatici in atto. L’Unione Europea, a differenza degli Stati Uniti e di altre nazioni, definisce una propria politica che risulta ad oggi la più rigida e stringente. In particolare, nell’anno 2006 viene emesso il Regolamento n° 842<sup>1</sup> che si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra. Il Regolamento, nello specifico, definisce le modalità con cui operare sulle apparecchiature di climatizzazione (verifiche perdite, recupero F-gas) e stabilisce altresì che ogni Stato membro (ivi inclusa l’Italia) deve indicare le modalità (obbligatorie) di formazione e certificazione delle imprese e delle persone. In sostanza, si sancisce che le attività di installazione e manutenzione su apparecchiature contenenti F-gas devono essere effettuate da soggetti adeguatamente formati.

Dopo circa 6 anni (nel 2012) l’Italia emana il D.P.R. n° 43<sup>2</sup> che definisce le modalità di tali percorsi di formazione, individua gli enti certificatori e formatori e introduce l’obbligo, per tutti i soggetti interessati, di iscriversi ad uno specifico registro (consultabile online) atto a rappresentare l’elenco delle aziende abilitate per operare in termini installativi e manutentivi. Si dà di fatto il via alla fase in cui gli operatori possono formarsi e certificarsi. L’anno successivo (2013) l’Italia emana il decreto legislativo n° 26/2013<sup>3</sup>, entrato in vigore il 12 aprile 2013, che indica gli aspetti sanzionatori per la mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 43 e al Regolamento 842.

Nel 2014 l’Unione Europea emana il Regolamento n° 517<sup>4</sup> che sostituisce il precedente Reg. n° 842, rafforzandolo e introducendo nuove disposizioni che coinvolgono anche la distribuzione commerciale. Tale ultimo atto legislativo comunitario (che non necessita di recepimenti nazionali) è entrato in vigore il 1° Gennaio 2015.

---

<sup>1</sup> REGOLAMENTO (CE) n. 842/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra ([http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/varii/Regolamento\\_comunitario\\_xCEX\\_n.\\_842-2006.PDF](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/varii/Regolamento_comunitario_xCEX_n._842-2006.PDF) )

<sup>2</sup> DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 27 gennaio 2012 n. 43 – Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra ([http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpr\\_27\\_01\\_2012\\_43.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpr_27_01_2012_43.pdf) )

<sup>3</sup> DECRETO LEGISLATIVO 5 marzo 2013 n. 26 recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di cui al Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra ([http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs\\_05\\_03\\_2013\\_26.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dlgs_05_03_2013_26.pdf) )

<sup>4</sup> REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014R0517> )

## **Il Regolamento n° 517/2014**

Il Regolamento 517 rafforza gli aspetti di controllo e restrizione sinora emersi. In particolare ribadisce l'obbligatorietà relativa alla formazione e certificazione di chi opera in qualità di installatore e manutentore, oltre a prescrivere un adeguamento degli attuali standard formativi al nuovo mercato che necessariamente muterà (si pensi solamente alla forzata evoluzione sulle future tipologie di refrigeranti). La forte novità rispetto al passato è però in relazione alle restrizioni poste sul commercio di F-gas e delle apparecchiature che li utilizzano.

Per quanto concerne la commercializzazione di gas fluorurati ad effetto serra (art. 11, comma 4) la vendita può essere effettuata, in riferimento ad attività di installazione e manutenzione, solo ad aziende in possesso del pertinente certificato d'impresa (ovvero che operano ai sensi del D.P.R. 43). E' possibile effettuare la vendita anche ad aziende che, per necessità interne di manutenzione su propri impianti, dispongono di personale tecnico; in tal caso sarà necessario richiedere il certificato della persona qualificata (sempre ai sensi del D.P.R. 43). Nei casi sopra descritti, il distributore dovrà tenere puntuale registrazione circa le quantità di F-gas venduto e i numeri di certificato degli acquirenti "professionisti".

Resta comunque possibile effettuare la vendita ad altre aziende che operano specificatamente in termini di distribuzione commerciale, e in questi casi non occorre richiedere alcuna certificazione. Ricordiamo che nel caso di vendita ad aziende impiantistiche, o ad aziende che hanno personale interno manutentivo, è sempre obbligatorio inserire in un apposito registro il numero di certificato dell'acquirente e la quantità di F-gas venduto.

Per quanto concerne la commercializzazione di apparecchiature (non ermeticamente sigillate) il nuovo Regolamento riporta la casistica relativa all'utilizzatore finale (art. 11, comma 5) indicando che, nel caso di vendita a tali soggetti, deve emergere l'evidenza che l'installazione sia effettuata da impresa certificata. Sarà quindi necessario richiedere all'acquirente una dichiarazione che specifica, in riferimento all'installazione, estremi e numero di certificazione dell'azienda interessata. Il Regolamento non prende direttamente in considerazione il caso in cui l'acquirente sia invece un'azienda impiantistica. In tal caso consigliamo, in via prudenziale di adottare una procedura analoga a quella sopra descritta per la gestione del rapporto con l'utilizzatore finale, ovvero una dichiarazione che riporti gli estremi dell'impresa e il numero di certificazione di chi opererà l'installazione dell'apparecchiatura.

### **Gli sviluppi futuri e le attuali criticità**

La fase attuale è quella che l'Unione Europea ha identificato con la dicitura "Phase down" (ovvero eliminazione graduale degli F-gas). Tale fase prevede che i gas fluorurati vengano prima limitati e poi tolti con gradualità dal mercato mentre, nel contempo, si introdurranno nuovi gas refrigeranti di sintesi.

Dopo il 2020 è previsto il ritorno (cadenzato) ai refrigeranti naturali (Biossido di carbonio, Ammoniaca, ecc..).

Nel frattempo è necessario che Governo e Ministeri competenti si attivino tempestivamente per completare un quadro normativo che presenta ancora alcune “zone d’ombra” e che può quindi causare comportamenti non omogenei all’interno del Mercato da parte dei diversi operatori, con il rischio di vedere disattese, almeno in parte, le finalità del Regolamento.

- 1) **Certeza delle regole.** Permangono dubbi in merito ad alcune modalità applicative del Regolamento, in particolare per quanto concerne la cessione di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas ad imprese non certificate e a privati. E’ opportuno rendere esplicite e inequivocabili le regole da seguire per essere in grado di dimostrare sempre che (come prevede l’art. 11, comma 5, “l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10”). Sarebbe inoltre auspicabile una definizione più precisa delle caratteristiche che i “registri contenenti informazioni pertinenti relative agli acquirenti di gas fluorurati a effetto serra” dovrebbero possedere;
- 2) **Sanzioni.** In base all’art. 25.1 del Regolamento n° 517, “gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l’applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive”. E’ fondamentale che l’Italia dia al più presto attuazione a quanto previsto, onde evitare che il comportamento scorretto di pochi possa favorire un vero e proprio circolo vizioso, a fronte del quale le prescrizioni del Regolamento rimarrebbero “lettera morta”;
- 3) **Controlli.** Analogamente si dovranno individuare in termini chiari e inequivocabili gli organi di controllo ai quali verranno demandate le verifiche, da cui conseguiranno le relative sanzioni, definendone le tipologie, in relazione ai diversi oneri posti a carico dei singoli operatori (produttori, distributori, installatori). Attualmente la definizione dell’attività di vigilanza e di accertamento è definita nel Decreto Legislativo n° 26 (05/03/2013) per quanto concerne gli aspetti correlati con il Regolamento n° 842 (e collegati). Per i nuovi aspetti introdotti dal Regolamento n° 517 è necessario che l’Italia emetta opportuna legislazione per definire il regime sanzionatorio che al suo interno definirà gli organi di controllo e vigilanza.

ANGAISA sottoporrà queste prime osservazioni ai Ministeri competenti per sollecitare l’adozione di ulteriori misure attuative, nonché l’emanazione di una circolare che possa chiarire gli aspetti ancora controversi. Nel frattempo continueremo a mettere a disposizione delle aziende associate e dell’intero settore le indicazioni e le linee-guida più idonee per tutelare le imprese e aiutarle a rendersi “adempienti” rispetto a quanto previsto dalla nuova disciplina introdotta dal Regolamento n.° 517/2014.

Milano, 3 marzo 2015